

Pubblicato il 02/12/2024

N. 02347/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gabriele Cavallaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Melucci, Anna Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 1409 del 29.09.2023 del Responsabile Settore Amministrazione Generale Risorse Umane avente ad oggetto “*Procedura Selettiva Comparativa per la progressione verticale tra le categorie di cui all'art.52, comma 1 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, riservata al personale dipendente per la copertura*

di n. 1 posto di funzionario Area di Vigilanza – Presa d'atto graduatoria finale e nomina vincitore”;

- del verbale n. 1 del 03.08.2023 di insediamento della Commissione Giudicatrice, valutazione dei titoli e fissazione data colloquio;
- del verbale n.2 del 29.08.2023 di svolgimento della prova orale e di formazione della graduatoria di merito;
- della graduatoria finale di merito;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi per quanto di ragione e di interesse: *i)* determinazione Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane n. 429/2023; *ii)* avviso della selezione pubblica in argomento; *iii)* determinazione n. 1118/2023 di nomina della Commissione Giudicatrice; *iiii)* determinazione n. 1170/2023 di approvazione dell'elenco costituito da n. 5 candidati ammessi alla procedura selettiva.

...nonché per la declaratoria di nullità del contratto di lavoro ove medio tempore sottoscritto.

E per l'annullamento

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (omissis) il 27/1/2024:

- dell'atto prot. n. 48367 del 19.09.2023;
- dell'atto prot. n. 48525 del 20.09.2023;
- dell'atto prot. n. 19702 del 30.03.2023;

nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Pontecagnano Faiano di escludere il controinteressato previo esercizio obbligatorio dei poteri di verifica e di controllo di cui all'autovincolo discendente dall'art. 11 dell'avviso selettivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa) e del controinteressato Gabriele Cavallaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. (omissis), dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano, espone in fatto di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva ex art.52, comma 1 *bis*, D. Lgs 165/2001, riservata al personale dipendente per la copertura di n.1 posto di funzionario Area di Vigilanza mediante progressione verticale dalla categoria giuridica C alla categoria giuridica D (termine ultimo al 30.03.2023 per la presentazione della domanda di partecipazione), indetta con determinazione n. 429 del 14.03.2023 del Responsabile del Settore Generale e Risorse Umane del Comune di Pontecagnano Faiano.

Alla procedura selettiva partecipavano n. 5 dipendenti del Comune.

All'esito della selezione il ricorrente ed il controinteressato conseguivano lo stesso punteggio ma il secondo prevaleva per maggiore anzianità di servizio.

Ad entrambi, infatti, la Commissione attribuiva 53 punti nella valutazione dei titoli e, segnatamente, 25 punti per la performance individuale conseguita nel triennio precedente, 8 per i titoli e le competenze professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, 20 per gli incarichi rivestiti.

Sennonchè, lamenta il ricorrente che, a seguito di accesso agli atti, riscontrava illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato a seguito della valutazione di titoli professionali da questi in realtà mai conseguiti, ma anche del punteggio a lui assegnato per omessa valutazione di titoli invece posseduti e dichiarati.

Con determinazione n. 1409 del 29.09.2023 del Responsabile Settore Amministrazione Generale Risorse Umane, preso atto della graduatoria finale, veniva nominato vincitore il controinteressato, Sig. Cavallaro.

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato la determinazione suddetta e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe chiedendo altresì di dichiarare la nullità del contratto medio tempore eventualmente stipulato.

2.1. A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, con un'unica articolata censura ha dedotto: *1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; ARTT.1, 2, 3 E SEGG., L.241/90; D.LGS. 165/2001; DPR 445/2000) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE; OMESSA ISTRUTTORIA; ABNORMITÀ; 4 IRRAGIONEVOLEZZA; SVIAMENTO; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS*: in sostanza, si duole il ricorrente che la Commissione avrebbe errato nell'attribuzione all'odierno controinteressato di n. 5 punti in più rispetto a quanto spettantegli (segnatamente, 2 punti per il ruolo di “*Responsabile del procedimento*” presso PP.AA. del comparto Funzioni Locali e 3 punti per il ruolo di “*Presidente o Componente Commissione di gara o concorso*”) con riferimento agli “incarichi svolti”, ossia al criterio di assegnazione punteggi previsto dall'art. 6, co. 1, lett. “c”, dell'Avviso di selezione e disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 7 dell'Avviso medesimo. Sostiene inoltre il deducente che la Commissione avrebbe dovuto attribuire a lui un punteggio aggiuntivo con riferimento al medesimo sopra richiamato criterio afferente agli “incarichi svolti”.

3. In data 13.11.2023 si è costituita l'amministrazione comunale che ha difeso il proprio operato e chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.

4. In data 21.11.2023 si è costituito in giudizio il controinteressato Gabriele Cavallaro che ha poi depositato documentazione e una memoria con la quale ha controdedotto ai motivi di gravame.

5. Alla camera di consiglio del 28.11.2023 è stata respinta l'istanza di tutela cautelare interinale con la seguente motivazione: “*Ritenuto che non risulta dedotto*

il pregiudizio grave ed irreparabile, a sostegno dell'istanza cautelare, atteso che si controverte su questioni patrimonialmente ristorabili e che comunque, per la loro natura intrinseca, devono trovare approfondimento nella sede di merito”.

6. Con ordinanza n. 197/2024 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. con la seguente motivazione *“nel merito, le questioni coinvolte nel presente giudizio richiedono un adeguato approfondimento nel giudizio a cognizione piena; - anche in chiave di comparazione dei diversi interessi contrapposti, le esigenze cautelari rappresentate dall'appellante possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;”.*

7. Con atto notificato in data 23.01.2024 e depositato in data 27.01.2024 il ricorrente ha formulato motivi aggiunti di ricorso con i quali ha proposto domanda di annullamento di ulteriori atti (prot. n. 48367 del 19.09.2023 con cui il Comune ha chiesto al concorrente risultato vincitore l'invio entro 5 giorni di documentazione a comprova del possesso dei titoli dichiarati nella domanda e nel *curriculum*; prot. n. 48525 del 20.09.2023 dell'interessato di riscontro alla citata richiesta e prot. n. 19702 del 30.03.2023 recante atto di nomina a responsabile del procedimento *“Notifiche e Atti giudiziari”*) ed ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di Pontecagnano Faiano di escludere il controinteressato previo esercizio obbligatorio dei poteri di verifica e di controllo di cui all'autovincolo discendente dall'art. 11 dell'avviso selettivo.

Nell'atto per motivi aggiunti suddetto il ricorrente ha prospettato un unico articolato motivo, così rubricato: *I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTT. 3 E 97 COST.; ARTT.1, 2, 3, 18 E SEGG., L. 241/90; D.LGS. 267/2000; D.LGS. 165/2001; DPR 445/2000; ECCESSO DI POTERE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE; OMESSA ISTRUTTORIA; ABNORMITÀ; IRRAGIONEVOLEZZA; SVIAMENTO; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E*

DELLA LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI: secondo la prospettazione attorea, in disparte l'obbligo di procedere all'esclusione in caso di dichiarazioni non veritiere come espressamente previsto pure dall'avviso selettivo, il Comune di Pontecagnano avrebbe consentito al controinteressato una integrazione postuma della documentazione idonea a consentire a quest'ultimo il conseguimento di 5 punti in più rispetto a quelli che andavano effettivamente assegnati.

8. All'udienza pubblica del 19 novembre 2024, in vista della quale sono state ulteriormente integrate dalle parti le rispettive difese con memorie e repliche, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

9. Tanto premesso, ritiene il collegio di dover partire dall'esame del ricorso per motivi aggiunti con cui il ricorrente sostanzialmente censura l'operato della Commissione per non aver escluso (*rectius* dichiarato decaduto dalla graduatoria) il controinteressato, fin dal momento delle verifiche e controlli sul possesso dei titoli, pur avendo questi, con la domanda di partecipazione e con l'allegato *curriculum*, autodichiarato ex DPR 445/2000 titoli inesistenti e pur avendo trasmesso, in sede di verifiche successive sul possesso dei titoli dichiarati, titoli diversi, ciò che, peraltro, escluderebbe che la Commissione possa averli valutati. Il ricorrente, dunque, censura il fatto che così facendo il Comune di Pontecagnano avrebbe consentito al solo concorrente controinteressato una integrazione postuma della documentazione in tal modo violando il principio di autoresponsabilità e quello della *par condicio*.

9.1. A tal fine, giova una sintetica disamina delle pertinenti norme dell'Avviso con cui è stata indetta la selezione.

Rileva *in primis* l'art. 3 che, quanto alla domanda di partecipazione ed alla documentazione da allegare, prescrive: “(...) *Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti successivamente al termine utile per la presentazione delle domande.*

Si richiama l'attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.1.2.2000, o. 445, il

cui 1° comma testualmente recita: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l'immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall'assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n.445/2000 e dalla vigente normativa."

Quanto al soccorso istruttorio, richiamato dall'amministrazione resistente e dal controinteressato, va letto, poi, l'art. 4, a mente del quale "Non sono sanabili e comportano l'esclusione automatica dalla selezione:

la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione previsti dal presente avviso;

l'omissione della firma dell'interessato in calce alla domanda stessa;

l'omissione del documento di identità in corso di validità allegato alla domanda;

l'omissione in allegato alla domanda, del curriculum vitae professionale e formativo e/o elenco sotto forma di autocertificazione di tutti gli attestati e/o certificati dichiarati nella domanda che il candidato intende allegare;

la ricezione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza dell'avviso.

Qualora nel corso dell'istruttoria siano rilevate omissioni o imperfezioni sanabili, si procederà a richiederne la regolarizzazione nel termine indicato nella relativa richiesta.

Non potranno essere ammessi alla selezione i candidati che non hanno ottemperato alle richieste di regolarizzazione o integrazione nel termine assegnato dal Settore Risorse Umane."

L'art. 6 dell'avviso rubricato "Elementi di valutazione della procedura comparativa" prevede quali elementi di valutazione per un massimo di complessivi 80 punti:

a) la performance individuale conseguita nel triennio precedente non inferiore

al 70% della valutazione massima (max 30 punti); b) il possesso di titoli professionali o competenze professionali o di studio, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso esterno (max 20 punti); c) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da coprire, prestati sia all'interno che all'esterno dell'Ente (max 30 punti).

In merito alla valutazione dei titoli, dispone l'art. 7: *“La valutazione degli incarichi è effettuata sulla base della rilevanza degli stessi e sui seguenti criteri generali di seguito riportati:*

a) prestazioni svolte, presso pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni Locali:

- Responsabile del procedimento: = punti 2

*- Presidente Componente Commissione di gara o **concorso**: = punti 3*

- Responsabile di Servizio e/o Settore con assunzione del ruolo di Comandante della Polizia Locale: = punti

15;”

Infine, l'art.11 dell'Avviso in tema di controlli postumi sulle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione sancisce che: *“Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria e l'Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento, oppure, ove già effettuato, provvederà al relativo annullamento.”*

9.2. Ciò posto, ritiene il collegio che sia condivisibile la tesi contenuta nei motivi aggiunti circa l'illegittimità dell'operato della Commissione per aver consentito una integrazione dei titoli, oggetto di valutazione, postuma rispetto alla conclusione della procedura di gara e, pertanto, per aver illegittimamente attribuito un punteggio basato su titoli inesistenti che, peraltro, non avrebbero dovuto dar luogo a punteggio aggiuntivo.

9.3. A sostegno di tale conclusione si ritiene possa servire in primo luogo l'analisi del dato fattuale, vale a dire la scansione cronologica dei passaggi in cui si è snodata la procedura selettiva:

- la data del 30.03.2023 rappresentava il termine ultimo per la presentazione delle domande;
- in tale data il controinteressato ha presentato domanda di partecipazione nella quale ha indicato due titoli che per pacifica ammissione sono stati indicati erroneamente per essere gli stessi inesistenti (pag. 2, punto 12 della domanda), come confermato sia dall'amministrazione resistente che dal controinteressato stesso in giudizio vale a dire: a) "*componente della Commissione di gara vestiario*", b) "*membro Commissione del **concorso** per titoli e colloqui di istruttore di vigilanza, cat. C, a tempo pieno e determinato*" (l'interessato ha poi indicato anche un terzo titolo: "*Responsabile del servizio notifiche e atti giudiziari*" che, tuttavia, non rileva ai fini della presente disamina);
- in data 03.08.2023 e 29.08.2023 si è riunita la Commissione esaminatrice per l'insediamento e per l'espletamento delle varie prove di **concorso**;
- all'esito della valutazione dei titoli sono stati attribuiti al Sig. Gabriele Cavallaro 3 punti per il titolo sub a) e 2 punti per il titolo sub b) che, sommati ai 15 punti assegnati per il ruolo di Comandante della Polizia Locale del Comune di Acerno, hanno determinato il punteggio complessivo di 20 punti;
- in data 19.09.2023 l'amministrazione comunale ha chiesto al controinteressato - risultato primo graduato con il ricorrente *ex aequo* ma vincitore per anzianità di servizio - la documentazione atta a comprovare il possesso dei titoli dichiarati in domanda e nel *curriculum* assegnando il termine di 5 giorni, con l'avvertimento che, in caso di mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta e in caso di esito negativo dei controlli, avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso ("*il dichiarante decadrà dalla graduatoria e l'Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento, oppure, ove già effettuato, provvederà al relativo annullamento*");
- in data 20.09.2023 il controinteressato ha riscontrato la richiesta ma ha indicato ed allegato titoli diversi da quelli dichiarati in domanda di partecipazione e nel *curriculum* vale a dire:

- *Attestato rilasciato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale reg. n. 36441 del 08/03/2023;*
- *Nomina Responsabile Procedimento prot. n. 19702/2023;*
- *Determina n. 732 del 17/06/2020 nomina Presidente Commissione Esaminatrice;*
- *Decreto sindacale n. 15/2019 di nomina Responsabile Posizione Organizzativa Area Vigilanza del Comune di Acerno.*

9.4. Sicchè in sede di allegazione alla domanda sono stati indicati titoli che solo “in teoria” sono stati valutati dalla Commissione ma che essendo inesistenti non potevano contribuire all’attribuzione di punteggio.

9.5. A nulla rileva in contrario la tesi opposta dall’amministrazione che, invocando l’applicabilità dell’art. 18, comma 3, della legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241/90 a mente del quale: “(...) *sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare*”, fa perno sulla circostanza che, trattandosi di dipendente interno al proprio organico, per la stessa è stato agevole avvedersi dell’errore compiuto in sede redazionale e rinvenire autonomamente i titoli posseduti dall’interessato, soccorrendolo con soccorso istruttorio.

9.6. Nonostante gli sforzi interpretativi e la condivisibilità di un approccio sostanzialista, l’insostenibilità di tale posizione trova radice nelle stesse previsioni del bando (art. 3 e 4), oltre che nei principi generali che governano le varie fasi di una procedura selettiva, nella quale la competizione inizia fin dal momento della redazione della domanda e della predisposizione del suo corredo documentale, entrambe rimesse alla cura di ciascun partecipante, inevitabilmente valutato anche sotto tale aspetto, *a fortiori* nell’ipotesi, come quella all’esame, di parità dei punteggi conseguiti.

9.7. Ove si accogliesse la tesi opposta sostenuta dall’amministrazione resistente e dal controinteressato, difatti, si finirebbe per vanificare un principio valido anche per le procedure di progressione verticale interna, vale a dire il principio di autoresponsabilità e diligenza nella fase prodromica alla

partecipazione ad una qualunque selezione cui fa da *pendant* quello della *par condicio competitorum*.

9.8. In altre parole, dopo la scadenza del termine ultimo per la domanda, l'amministrazione non poteva consentire di depositare titoli diversi da quelli indicati in sede di domanda, ostandovi espressamente e con efficacia autovincolante la *lex specialis* (art. 3 dell'Avviso) la quale, mediante soccorso istruttorio, permetteva unicamente di integrare o regolarizzare "*omissioni o imperfezioni sanabili*" rispetto a quanto già depositato e dichiarato in domanda, non anche a modificare - con elementi essenziali di valutazione - i dati e i titoli ivi indicati.

9.9. Rileva inoltre che la verifica postuma circa il possesso dei titoli mirava esclusivamente a consentire all'amministrazione indicente di avere certezza circa la veridicità delle dichiarazioni (già) rese dal concorrente risultato più meritevole all'esito della competizione.

9.10. Pertanto non convince la tesi difensiva sostenuta dal civico ente secondo cui in sede di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei ruoli/incarichi per i quali il candidato aveva ottenuto l'assegnazione dei cinque punti previsti e messi in palio dalla *lex specialis* di selezione, "*il Comune ha acclarato che - seppur in "procedimento amministrativo" ed in "gara pubblica" differenti da quelli indicati in sede di domanda di partecipazione - il Cavallaro aveva effettivamente ricoperto/ svolto gli incarichi (di Responsabile di procedimento amministrativo nonché di Presidente di commissione di gara pubblica) per i quali il candidato medesimo aveva ricevuto il sopra richiamato punteggio contestato dal ricorrente*".

9.11. Sotto tale profilo non può questa Sezione ignorare la distinzione tra le due fasi: la fase di valutazione dei titoli - in cui la Commissione esercita la discrezionalità tecnica, pur sempre sulla base di criteri predeterminati dalla *lex specialis* di gara per l'assegnazione dei punteggi - e la fase successiva di verifica e controllo della veridicità di quanto dichiarato in domanda, nel caso all'esame curata dal Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane (vd. nota 19.09.2023 prot. 48367) e, dunque, da un organo diverso dalla Commissione.

9.12. Tanto precisato, questo collegio intende ancora richiamare l'assunto secondo cui l'indicazione dei titoli in un **concorso** pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non è in alcun modo sanabile da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, dovendosi individuare il limite all'attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 20 aprile 2023, n. 6806; TAR Lazio – Roma, Sez. I, 3 aprile 2023, n.5604 richiamate da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 335/2024).

9.13. Nel caso di specie, non è dato comprendere come la Commissione possa aver attribuito punteggio a titoli che in realtà non sono stati allegati in sede di domanda e come possa aver “traslato” tali punteggi che rispettivamente aveva attribuito a quei titoli, in realtà inesistenti perché, per come non contestato, erroneamente indicati, sugli ulteriori titoli che, per la prima volta in data 20.09.2023, ed a seguito di richiesta del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane del 19.09.2023, il controinteressato ha offerto all'amministrazione.

9.14. Piuttosto, avendo l'amministrazione acclarato, in sede di verifica postuma sul possesso dei titoli dichiarati, che l'interessato non ha fornito tale prova, in applicazione dell'art. 11 del bando, avrebbe dovuto dichiararne la decadenza dalla graduatoria e, comunque, rivedere la graduatoria.

10. Rileva, inoltre, nel merito, vale a dire quanto alla spettanza dei punti ricevuti dal controinteressato, che l'incarico di “*Responsabile del servizio notifiche e atti giudiziari e progetto @IOSLAMO – TU CHIEDI AIUTO – NOI TI ASCOLTIAMO*”, il quale secondo la prospettazione della p.a. è stato valutato come incarico stabilito nella *lex specialis* alla voce “*Responsabile procedimento*” (art. 7 lett. a) per l'attribuzione di 2 punti), non poteva essere oggetto di valutazione in quanto non formalizzato con un atto di nomina, non condividendosi l'opposta tesi secondo cui “*la legge sul procedimento amministrativo*

non prescrive alcuna forma “sacramentale” per la nomina di un dipendente a responsabile del procedimento” (art. 5, comma 3 e 7 della legge n. 241/90).

10.1. La tesi difatti non persuade.

10.2. Osserva il collegio che il responsabile del procedimento viene individuato in due differenti modi: *a)* in relazione ad un singolo, specifico, procedimento (ad esempio in materia di gare o concorsi) oppure per tipologia di procedimenti.

Nel primo caso, ovvero ogni qualvolta in cui sia avviato un procedimento d'ufficio o ad istanza di parte, il dirigente della competente unità organizzativa (ma anche il responsabile dell'area, ufficio o servizio, ove manchi la dirigenza) individua con un atto espresso di “*assegnazione*” il responsabile del procedimento e finchè ciò non avviene l'art. 5, comma 2, prevede che sarà egli stesso considerato come responsabile del procedimento.

Nel secondo caso, il dirigente/responsabile della struttura organizzativa individuerà *a priori*, attraverso un atto a contenuto generale, i vari responsabili di procedimenti amministrativi suddivisi per categorie o tipologie di procedimenti.

10.3. A conferma della traiettoria argomentativa appena tracciata, è sufficiente notare che anche la nota n. 48367 del 19.09.2023, nel richiedere documentazione a comprova dei titoli dichiarati, discorre di “*provvedimento di nomina*”, dovendosi interpretare tale espressione come provvedimento formale che, peraltro, secondo la disciplina del pubblico impiego e dei contratti collettivi nazionali di comparto può rilevare, ai fini del trattamento economico accessorio, vale a dire dell'attribuzione di eventuali indennità di risultato, indennità di specifiche responsabilità *et similia*.

11. Per le ragioni illustrate il ricorso per motivi aggiunti va accolto.

12. L'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti induce, altresì, all'accoglimento del ricorso introduttivo, con assorbimento di ogni ulteriore profilo eventualmente non esaminato e, per l'effetto, va annullata la determina n. 1409 del 29.09.2023 impugnata, nella parte in cui ha decretato vincitore il

controinteressato, Gabriele Cavallaro, con conseguente eventuale inefficacia del contratto stipulato con la nuova qualifica.

13. Attesa la peculiarità della vicenda contenziosa nonché i suoi sviluppi processuali, si ravvisano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, al netto del contributo unificato, da porre a carico dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- li accoglie e, per l'effetto, annulla la determina n. 1409 del 29.09.2023 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- Compensa le spese del giudizio tra le parti.
- Pone a carico dell'amministrazione soccombente il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Simona Saracino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Simona Saracino

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO